

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2006, n. 1052

Modifiche alla deliberazione 542/02 avente ad oggetto: “Disciplina del procedimento di accertamento delle responsabilità dirigenziali e istituzionali del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna”

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 ottobre 2006, n. 191

Art. 48, L.R. 26/11/2001, n. 43: Comitato dei Garanti dell'Assemblea legislativa. Modifiche alla delibera dell'Ufficio di Presidenza 55/02 (proposta n. 156)

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL DIRETTORE GENERALE ALL'ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

Avviso di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei dirigenti in seno al Comitato dei Garanti

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE ALL'ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

Avviso di pubblico sorteggio al fine di determinare i nominativi dei dirigenti regionali che comporranno la Commissione elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei dirigenti in seno al Comitato dei Garanti (art. 48, L.R. 43/01)

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2006, n. 1052

Modifiche alla deliberazione 542/02 avente ad oggetto: "Disciplina del procedimento di accertamento delle responsabilità dirigenziali e istituzionali del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 48 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante il "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", che prevede l'istituzione del "Comitato dei Garanti", nel rispetto del Contratto collettivo di lavoro e dei principi del DLgs 30 marzo 2001, n. 165;
- gli artt. 21 e 22 del DLgs 165/01 e successive modifiche, relativi, rispettivamente, a "Responsabilità dirigenziale" e "Comitato dei Garanti";
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area della dirigenza del Comparto "Regioni e Autonomie locali" per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 (di seguito: CCNL 2002-2005) e visti, in particolare, gli articoli 13 e 14, che, rispettivamente, disciplinano gli "Effetti degli accertamenti negativi" delle prestazioni dirigenziali e dettano disposizioni sul funzionamento del "Comitato dei Garanti";

vista inoltre la propria deliberazione del 3 aprile 2002, n. 542, avente ad oggetto: "Disciplina del procedimento di accertamento delle responsabilità dirigenziali e istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna";

rilevato che, come previsto nella deliberazione sopra richiamata, con atto congiunto dei Direttori generali dell'Assemblea legislativa e dell'"Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica", in data 11 marzo 2003 sono stati individuati i componenti del "Comitato dei Garanti" della Regione Emilia-Romagna, la cui nomina ha efficacia triennale;

atteso che, prima di procedere al rinnovo dei componenti del Comitato dei Garanti, si rende necessario modificare, in particolare, gli articoli 3 "Sanzioni per responsabilità dirigenziale", 6 "Irrogazione della sanzione", 7 "Chiusura del procedimento" e 8 "Dirigenti a tempo determinato e in comando" dell'Allegato A), recante "Disciplina del procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale" nonché gli articoli 1 "Funzioni del Comitato", 6 "Modalità di elezione dei rappresentanti dei dirigenti", 14 "Regole di funzionamento del Comitato" dell'Allegato B), recante "Istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna" della deliberazione 542/02, al fine di adeguarne il contenuto agli artt. 13 e 14 del CCNL 2002-2005, che a loro volta richiamano i principi sanciti dall'art. 21 del DLgs 165/01, come novellato dall'art. 3 della Legge 15 luglio 2002, n. 145;

sentite le rappresentanze sindacali dell'Area della dirigenza;

dato atto che l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adatterà un atto sostanzialmente conforme al presente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, della L.R. 43/01, che impone una istituzione e disciplina congiunta del Comitato dei Garanti dei dirigenti regionali;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale a Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03, e successive modifiche;

su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo

po territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di modificare l'Allegato A) "Disciplina del procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale" della deliberazione 542/02 come segue:

- a) sostituendo il contenuto dell'art. 3 "Sanzioni per responsabilità dirigenziale" con il seguente:

«Art. 3

Sanzioni per responsabilità dirigenziale

1. A conclusione del processo di valutazione del dirigente, realizzato sulla base di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 del CCNL sottoscritto il 10/4/1996, come sostituito dall'art. 13 del CCNL 1998-2001, allorchè sia stata formalizzata una valutazione negativa, si procede alla applicazione di una misura sanzionatoria nell'ambito delle ipotesi previste dall'art. 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dall'art. 13 del CCNL 2002-2005, in proporzione alla gravità dell'accertamento.

2. L'Amministrazione regionale, prima di procedere alla adozione di una delle misure sanzionatorie sopra richiamate, deve esperire la procedura descritta agli articoli 4 e seguenti, al fine di acquisire le valutazioni del dirigente interessato, nonché acquisire il parere conforme del Comitato dei Garanti.»;

- b) sostituendo, il comma 2 dell'art. 6 "Irrogazione della sanzione" con il seguente comma:

«2. L'atto che irroga una delle misure sanzionatorie richiamate all'art. 3 viene adottato solo dopo l'acquisizione del parere conforme da parte del Comitato dei Garanti.»;

- c) eliminando il comma 2 dell'art. 7 "Chiusura del procedimento" e, al comma 1, le parole «comma secondo», dopo «art. 3»;

- d) sostituendo il contenuto dell'art. 8 "Dirigenti a tempo determinato e in comando" con il seguente:

«Art. 8

Dirigenti a tempo determinato e in comando

1. Nel caso di valutazione negativa delle prestazioni dei funzionari interni ai quali sia stato conferito un incarico dirigenziale con contratto a termine, ai sensi dell'art. 19, L.R. 43/01, si dispone la riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1, lett.a) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dal CCNL 2002-2005.

2. Nel caso di valutazione negativa di dirigenti in comando, il recesso dal rapporto di lavoro è sostituito dalla immediata cessazione del comando medesimo e il conseguente rientro del dirigente presso l'Ente di appartenenza.

3. Ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a termine si applica quanto previsto dal comma 5 dell'art. 47 della L.R. 26 novembre 2001, n.43.».

2) Di modificare l'Allegato B) "Istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna" della deliberazione 542/02, come segue:

- a) sostituendo il contenuto dell'art. 1 "Funzioni del Comitato" con il seguente:

«Art. 1

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato dei Garanti è preposto, nell'ambito del procedimento amministrativo descritto all'Allegato A), al rilascio del preventivo parere conforme, necessario quando l'Amministrazione regionale intenda applicare, a seguito di accertamento di responsabilità dirigenziale, una delle misure sanzionatorie indicate all'art. 23 bis comma 1 lettere b), c) e d) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dall'art.13 del CCNL 2002-2005.».

- b) Aggiungendo, al comma 2 dell'art. 6 «Modalità di elezione

dei rappresentanti dei dirigenti», dopo le parole «tutti i dirigenti» le parole «a tempo indeterminato»;

c) sostituendo il comma 5 dell'art. 14 "Regole di funzionamento del Comitato", con il seguente comma:

«5. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, che deve rilasciare entro trenta giorni, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, si prescinde dal parere.»;

3) di sostituire in ogni articolo dell'Allegato A) e dell'Allegato B) della deliberazione 542/02, ove ricorrano, le parole «Consiglio» e «Consiglio regionale» con le parole «Assemblea legislativa»;

4) di confermare in ogni rimanente parte gli Allegati A) e B) della deliberazione 542/02 e di approvare i testi coordinati con le modifiche sopra deliberate, che sono allegati, sotto lettere A) e B), al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A)

Disciplina del procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente atto riguarda lo svolgimento del procedimento di accertamento di responsabilità dirigenziale nei confronti dei dirigenti della Regione Emilia-Romagna, appartenenti sia all'organico della Giunta che a quello dell'Assemblea legislativa.

Art. 2

Struttura competente

1. Presso la Regione Emilia-Romagna la struttura competente per i procedimenti di accertamento della responsabilità dirigenziale è la Direzione generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, per i dirigenti dell'organico della Giunta, mentre per i dirigenti dell'organico dell'Assemblea legislativa è la direzione generale dell'Assemblea legislativa.

2. I Direttori generali responsabili di tali strutture, per l'esercizio delle relative funzioni, si avvalgono di personale alle proprie dirette dipendenze.

Art. 3

Sanzioni per responsabilità dirigenziale

1. A conclusione del processo di valutazione del dirigente, realizzato sulla base di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 del CCNL sottoscritto il 10/4/1996, come sostituito dall'art. 13 del CCNL 1998-2001, allorchè sia stata formalizzata una valutazione negativa, si procede alla applicazione di una misura sanzionatoria nell'ambito delle ipotesi previste dall'art. 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dall'art. 13 del CCNL 2002-2005, in proporzione alla gravità dell'accertamento.

2. L'Amministrazione regionale, prima di procedere alla adozione di una delle misure sanzionatorie sopra richiamate, deve esperire la procedura descritta agli articoli 4 e seguenti, al fine di acquisire le valutazioni del dirigente interessato, nonché acquisire il parere conforme del Comitato dei Garanti.

Art. 4

Contestazione dell'addebito

1. La contestazione dell'addebito deve essere effettuata per

iscritto e comunicata formalmente al dirigente, a cura del Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o del Direttore generale dell'Assemblea legislativa, secondo i rispettivi ambiti di competenza, attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera può essere consegnata anche a mano, e in tal caso il dirigente deve rilasciare apposita ricevuta.

Art. 5

Diritto di difesa

1. Con la lettera di contestazione dell'addebito, o con una successiva, il Direttore generale competente, secondo quanto stabilito all'art. 2, deve convocare il dirigente per sentirlo a difesa, fissandogli un apposito incontro, di cui deve essere redatto processo verbale.

2. Il dirigente deve essere convocato per un giorno che disti, da quello di ricevimento della lettera di convocazione, almeno dieci giorni lavorativi liberi, in modo tale che abbia un congruo periodo di tempo per preparare la difesa.

3. Al colloquio, presieduto dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa, secondo l'ambito di competenza, partecipa anche il Direttore generale da cui il dirigente dipende funzionalmente.

4. Il dirigente può farsi assistere da persone di sua fiducia durante il contraddittorio e può presentare memorie scritte a difesa.

5. Il dirigente e il suo difensore, se munito di apposita delega, possono accedere a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento di accertamento di responsabilità dirigenziale.

Art. 6

Irrogazione della sanzione

1. Ogni atto di irrogazione di una sanzione afferente alla responsabilità dirigenziale deve essere adeguatamente motivato e deve essere adottato dal Direttore generale competente ai sensi dell'art. 2, su proposta del Direttore generale sovraordinato al dirigente interessato al procedimento.

2. L'atto che irroga una delle misure sanzionatorie richiamate all'art. 3 viene adottato solo dopo l'acquisizione del parere conforme da parte del Comitato dei Garanti.

Art. 7

Chiusura del procedimento

1. Se il Direttore generale presso il quale pende il procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale ritiene che non si debba procedere con l'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'art. 3, dispone la chiusura del procedimento con proprio atto, acquisito il parere conforme del Direttore generale sovraordinato al dirigente interessato.

Art. 8

Dirigenti a tempo determinato e in comando

1. Nel caso di valutazione negativa delle prestazioni dei funzionari interni ai quali sia stato conferito un incarico dirigenziale con contratto a termine, ai sensi dell'art. 19, L.R. 43/01, si dispone la riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1, lett. a) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dal CCNL 2002-2005.

2. Nel caso di valutazione negativa di dirigenti in comando, il recesso dal rapporto di lavoro è sostituito dalla immediata cessazione del comando medesimo e il conseguente rientro del dirigente presso l'Ente di appartenenza.

3. Ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a termine si applica quanto previsto dal comma 5 dell'art. 47 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

ALLEGATO B)

Istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna

PARTE I

Funzioni e composizione del Comitato dei Garanti

Art. 1

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato dei Garanti è preposto, nell'ambito del procedimento amministrativo descritto all'Allegato A), al rilascio del preventivo parere conforme, necessario quando l'Amministrazione regionale intenda applicare, a seguito di accertamento di responsabilità dirigenziale, una delle misure sanzionatorie indicate all'art. 23 bis, comma 1 lettere b), c) e d) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dall'art. 13 del CCNL 2002-2005.

Art. 2

Composizione del Comitato

1. Il Comitato dei Garanti è composto:
 - a) da un esperto nel controllo di gestione appartenente alla categoria dei magistrati della Corte dei Conti, anche in quiescenza;
 - b) da un dirigente regionale, eletto dai dirigenti dell'Ente Regione Emilia-Romagna con le modalità stabilite dagli artt. 6 e successivi;
 - c) da un esperto designato congiuntamente dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica e dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa, scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione e del lavoro pubblico.
2. La presidenza del Comitato è affidata all'esperto di cui alla lettera a).

Art. 3

Procedura per la composizione del Comitato

1. I componenti del Comitato sono scelti, mediante sorteggio, in una rosa di cinque nominativi per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 2. I cinque nominativi di ciascuna categoria sono individuati con le procedure delineate nelle parti II e III del presente documento e nominati con apposito atto assunto congiuntamente dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica e dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa.
2. Per ogni procedimento amministrativo descritto nell'Allegato A, la Direzione generale Organizzazione Sistemi informativi e Telematica o la direzione generale dell'Assemblea legislativa provvedono a comporre il Comitato dei Garanti, mediante procedura di sorteggio tra i rappresentanti delle tre categorie indicate all'art. 2 comma 1 lettere a), b) e c). Il sorteggio deve avvenire pubblicamente, previo invito a tutti i cinque rappresentanti dei dirigenti, i cinque rappresentanti dell'Amministrazione e ai cinque esterni designati quali Presidenti.
3. Al termine di ciascuna procedura di sorteggio, i componenti sono nominati con atto del Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o del Direttore generale dell'Assemblea legislativa, secondo la competenza del procedimento di accertamento di responsabilità dirigenziale per cui viene costituito il Comitato.

Art. 4

Durata in carica del Comitato

1. I componenti del Comitato durano in carica tre anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1. Tale termine non può essere prorogato, tranne che per permettere la conclusione dei procedimenti in corso di definizione.
2. In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione dal servi-

zio, non si procede alla nomina di sostituti, finchè vi è la possibilità di costituire il Comitato.

3. L'incarico non è rinnovabile.

Art. 5

Astensione e ricasazione dei componenti

1. Un componente del Comitato ha l'obbligo di astenersi dal partecipare ai lavori del medesimo allorchè versi nei confronti del dirigente interessato al procedimento in una delle condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. Al verificarsi di uno dei medesimi casi, è inoltre facoltà del dirigente interessato al procedimento ricasare, per una sola volta, uno o più componenti del Comitato, con atto adeguatamente motivato. Il componente ricasato o astenutosi verrà sostituito, mediante sorteggio, da un altro componente della medesima categoria di appartenenza di quello astenutosi o ricasato (rappresentanti dell'Amministrazione regionale o rappresentanti dei dirigenti o Presidenti).

PARTE II

Procedura di scelta dei rappresentanti dei dirigenti

Art. 6

Modalità di elezione dei rappresentanti dei dirigenti

1. Le elezioni dei cinque dirigenti che possono essere sorteggiati per la composizione del Comitato dei Garanti sono indette, ogni tre anni, con avviso congiunto del Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica e del Direttore generale dell'Assemblea legislativa, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Nel medesimo atto è indicata la struttura incaricata del servizio elettorale.
2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti a tempo indeterminato che, alla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni, risultano in servizio presso la Regione Emilia-Romagna, compresi i dirigenti in comando da altre Amministrazioni.
3. Sono eleggibili tutti i dirigenti a tempo indeterminato, che, alla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni, risultino in servizio presso la Regione Emilia-Romagna e che abbiano presentato la propria candidatura nei termini e con le modalità stabilite dal comma 4.
4. Ciascun dirigente eleggibile può presentare la propria candidatura entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni. La candidatura deve essere depositata presso il responsabile della struttura incaricata del servizio elettorale mediante apposita dichiarazione autografa corredata da dieci firme di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticità.

Art. 7

Commissione elettorale

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni viene costituita una Commissione elettorale.
2. La Commissione è composta da cinque dirigenti regionali, di cui uno designato dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, uno dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa e tre scelti a sorte in seduta pubblica, che saranno sostituiti, con la medesima procedura, nel caso coincidano con candidati.
3. La Commissione elettorale ha il compito di:
 - a) eleggere il proprio Presidente;
 - b) acquisire l'elenco generale degli elettori;
 - c) verificare la valida presentazione delle candidature, accertare l'insussistenza di cause di ineleggibilità e predisporre l'elenco dei dirigenti eleggibili;
 - d) individuare e costituire i seggi elettorali;
 - e) presiedere alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività lavorativa e assicurarne la regolarità;

- f) esaminare e decidere eventuali ricorsi in merito alle elezioni;
- g) proclamare gli eletti, comunicando gli stessi all'Amministrazione e ai soggetti interessati.
4. La lista dei candidati, le informazioni circa l'ubicazione e gli orari di apertura dei seggi verranno portati a conoscenza degli elettori, a cura della Commissione, mediante circolare e comunicazione affissa nelle apposite bacheche almeno tre giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 8

Costituzione del seggio

1. È in facoltà dei dirigenti che hanno presentato la propria candidatura designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra gli elettori non candidati.
2. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al comma precedente e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui si sia candidato un solo dirigente ovvero non siano stati nominati scrutatori dai candidati, la Commissione elettorale procede alla nomina degli stessi.
3. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Art. 9

Modalità di votazione

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di tale documento dovranno essere riconosciuti da almeno uno dei componenti il seggio.
2. Ogni scheda deve essere siglata da almeno due componenti il seggio.
3. L'elettore può esprimere esclusivamente una preferenza. Il voto è espresso mediante indicazione del nome e cognome del dirigente candidato.
4. Sono nulle le schede sulle quali siano state espresse più preferenze, quelle contenenti il nome di un dirigente non compreso nell'elenco dei candidati, le schede non predisposte per il voto o le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 10

Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegna il verbale, unitamente al materiale della votazione, alla Commissione elettorale che procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone poi atto in apposito verbale.
3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, la Commissione provvede a sigillare in appositi contenitori tutto il materiale, esclusi i verbali, trasmessi dai seggi. Tali contenitori vengono conservati agli atti della Direzione generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica per almeno tre mesi. Successivamente il materiale viene distrutto alla presenza di un delegato della Commissione e di tale operazione si dà atto in apposito verbale.
4. L'elenco provvisorio dei dipendenti eletti viene affisso nelle apposite bacheche nei due giorni lavorativi successivi a quello in cui sono terminate le operazioni di scrutinio.

5. Trascorsi cinque giorni lavorativi dalla affissione dei risultati senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Commissione elettorale proclama eletti i cinque candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio, a parità di anzianità di servizio, il più anziano d'età.

6. Il provvedimento con il quale il Presidente della Commissione elettorale proclama i candidati eletti viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 11

Validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei dirigenti che hanno partecipato al voto.

PARTE III

Procedure di scelta dei rappresentanti dell'Amministrazione regionale e dei Presidenti

Art. 12

Rappresentanti dell'Amministrazione

1. A conclusione della procedura di elezione dei rappresentanti dei dirigenti, il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, congiuntamente al Direttore generale dell'Assemblea legislativa, provvede a designare i cinque rappresentanti dell'Amministrazione con i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c).

Art. 13

Presidente del Comitato

1. Il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica richiede al Presidente della Corte dei Conti – Sezione dell'Emilia-Romagna, la designazione di cinque magistrati, anche in quiescenza, esperti nel controllo interno di gestione.

PARTE IV

Modalità di funzionamento del Comitato dei Garanti

Art. 14

Regole di funzionamento del Comitato

1. La struttura di cui all'art. 2 dell'Allegato A) provvederà d'ufficio a fornire al Comitato copia di tutta la documentazione agli atti relativa al procedimento.
2. Il Comitato procede quindi in assoluta autonomia alla istruttoria, con possibilità di richiesta di eventuali chiarimenti sia all'Amministrazione regionale che al dirigente interessato.
3. L'Amministrazione è tenuta a mettere a disposizione del Comitato un idoneo locale per le sedute e a fornire il necessario supporto amministrativo.
4. Il Comitato decide a maggioranza dei componenti. Le sedute del Comitato sono valide se sono presenti tutti i componenti.
5. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, che deve rilasciare entro trenta giorni, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, si prescinde dal parere.

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 ottobre 2006, n. 191

Art. 48, L.R. 26/11/2001, n. 43: Comitato dei Garanti dell'Assemblea legislativa. Modifiche alla delibera dell'Ufficio di Presidenza 55/02 (proposta n. 156)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti:

- l'art. 48 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante il "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", che prevede l'istituzione del "Comitato dei Garanti", nel rispetto del Contratto collettivo di lavoro e dei principi del DLgs 30 marzo 2001, n. 165;
- gli artt. 21 e 22 del DLgs 165/01 e successive modifiche, relativi, rispettivamente, a "Responsabilità dirigenziale" e "Comitato dei Garanti";
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area della dirigenza del Comparto "Regioni e Autonomie locali" per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 (di seguito: CCNL 2002-2005) e visti, in particolare, gli articoli 13 e 14, che, rispettivamente, disciplinano gli "Effetti degli accertamenti negativi" delle prestazioni dirigenziali e dettano disposizioni sul funzionamento del "Comitato dei Garanti";

vista inoltre la propria deliberazione del 3 aprile 2002, n. 55 avente ad oggetto: "Disciplina del procedimento di accertamento delle responsabilità dirigenziali per il Consiglio regionale. Istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna";

rilevato che, come previsto nella deliberazione sopra richiamata, con atto congiunto dei Direttori generali dell'Assemblea legislativa e dell'"Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica", in data 11 marzo 2003 sono stati individuati i componenti del "Comitato dei Garanti" della Regione Emilia-Romagna, la cui nomina ha efficacia triennale;

atteso che, prima di procedere al rinnovo dei componenti del Comitato dei Garanti, si rende necessario modificare, in particolare, gli articoli 3 "Sanzioni per responsabilità dirigenziale", 6 "Irrogazione della sanzione", 7 "Chiusura del procedimento" e 8 "Dirigenti a tempo determinato e in comando" dell'Allegato A), recante "Disciplina del procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale", nonché gli articoli 1 "Funzioni del Comitato", 6 "Modalità di elezione dei rappresentanti dei dirigenti", 14 "Regole di funzionamento del Comitato" dell'Allegato B), recante "Istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna" della deliberazione 55/02, al fine di adeguarne il contenuto agli artt. 13 e 14 del CCNL 2002-2005, che a loro volta richiamano i principi sanciti dall'art. 21 del DLgs 165/01, come novellato dall'art. 3 della Legge 15 luglio 2002, n. 145;

sentite le rappresentanze sindacali dell'Area della dirigenza;

dato atto che la Giunta regionale nella seduta del 24/7/2006 ha adottato un proprio atto sostanzialmente conforme al presente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, della L.R. 43/01, che impone una istituzione e disciplina congiunta del Comitato dei Garanti dei dirigenti regionali;

richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 10/3/2003 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

a voti unanimi, delibera:

1) di modificare l'Allegato A) "Disciplina del procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale" della deliberazione 55/02 come segue:

a) sostituendo il contenuto dell'art. 3 "Sanzioni per responsabilità dirigenziale" con il seguente:

«Art. 3

Sanzioni per responsabilità dirigenziale

1. A conclusione del processo di valutazione del dirigente, realizzato sulla base di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 del CCNL sottoscritto il 10/4/1996, come sostituito dall'art. 13 del CCNL 1998-2001, allorché sia stata formalizzata una valutazione negativa, si procede alla applicazione di una misura sanzionatoria nell'ambito delle ipotesi previste dall'art. 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dall'art. 13 del CCNL 2002-2005, in proporzione alla gravità dell'accertamento.

2. L'Amministrazione regionale, prima di procedere alla adozione di una delle misure sanzionatorie sopra richiamate, deve esperire la procedura descritta agli articoli 4 e seguenti, al fine di acquisire le valutazioni del dirigente interessato, nonché acquisire il parere conforme del Comitato dei Garanti.»;

b) sostituendo, il comma 2 dell'art. 6 "Irrogazione della sanzione" con il seguente comma:

«2. L'atto che irroga una delle misure sanzionatorie richiamate all'art. 3 viene adottato solo dopo l'acquisizione del parere conforme da parte del Comitato dei Garanti.»;

c) eliminando il comma 2 dell'art. 7 "Chiusura del procedimento" e, al comma 1, le parole «comma secondo», dopo «art. 3»;

d) sostituendo il contenuto dell'art. 8 "Dirigenti a tempo determinato e in comando" con il seguente:

«Art. 8

Dirigenti a tempo determinato e in comando

1. Nel caso di valutazione negativa delle prestazioni dei funzionari interni ai quali sia stato conferito un incarico dirigenziale con contratto a termine, ai sensi dell'art. 19, L.R. 43/01, si dispone la riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1, lett. a) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dal CCNL 2002-2005.

2. Nel caso di valutazione negativa di dirigenti in comando, il recesso dal rapporto di lavoro è sostituito dalla immediata cessazione del comando medesimo e il conseguente rientro del dirigente presso l'Ente di appartenenza.

3. Ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a termine si applica quanto previsto dal comma 5 dell'art. 47 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.»;

2) di modificare l'Allegato B) "Istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna" della deliberazione 55/02, come segue:

a) sostituendo il contenuto dell'art. 1 "Funzioni del Comitato" con il seguente:

«Art. 1

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato dei Garanti è preposto, nell'ambito del procedimento amministrativo descritto all'Allegato A), al rilascio del preventivo parere conforme, necessario quando l'Amministrazione regionale intenda applicare, a seguito di accertamento di responsabilità dirigenziale, una delle misure sanzionatorie indicate all'art 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dall'art. 13 del CCNL 2002-2005.»;

b) aggiungendo, al comma 2 dell'art. 6 "Modalità di elezione dei rappresentanti dei dirigenti, dopo le parole «tutti i dirigenti» le parole «a tempo indeterminato»;

c) sostituendo il comma 5 dell'art. 14 "Regole di funzionamento del Comitato", con il seguente comma:

«5. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, che deve rilasciare entro trenta giorni, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, si prescinde dal parere.»;

3) di sostituire in ogni articolo dell'Allegato A) e dell'Allegato B) della deliberazione 55/02, ove ricorrano, le parole «Consiglio» e «Consiglio regionale» con le parole «Assemblea legislativa»;

4) di confermare in ogni rimanente parte gli Allegati A) e B) della deliberazione 55/02 e di approvare i testi coordinati con le modifiche sopra deliberate, che sono allegati, sotto lettere A) e B), al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A)

Disciplina del procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente atto riguarda lo svolgimento del procedimento di accertamento di responsabilità dirigenziale nei confronti dei dirigenti della Regione Emilia-Romagna, appartenenti sia all'organico della Giunta che a quello dell'Assemblea legislativa.

Art. 2

Struttura competente

1. Presso la Regione Emilia-Romagna la struttura competente per procedimenti di accertamento della responsabilità dirigenziale è la direzione generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica per i dirigenti dell'organico della Giunta, mentre per i dirigenti dell'organico dell'Assemblea legislativa è la Direzione generale dell'Assemblee legislativa.

2. I Direttori generali responsabili di tali strutture, per l'esercizio delle relative funzioni, si avvalgono di personale alle proprie dirette dipendenze.

Art. 3

Sanzioni per responsabilità dirigenziale

1. A conclusione del processo di valutazione del dirigente, realizzato sulla base di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 del CCNL sottoscritto il 10/4/1996, come sostituito dall'art. 13 del CCNL 1998-2001, allorché sia stata formalizzata una valutazione negativa, si procede alla applicazione di una misura sanzionatoria nell'ambito delle ipotesi previste dall'art. 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dall'art. 13 del CCNL 2002-2005, in proporzione alla gravità dell'accertamento.

2. L'Amministrazione regionale, prima di procedere alla adozione di una delle misure sanzionatorie sopra richiamate, deve esperire la procedura descritta agli articoli 4 e seguenti, al fine di acquisire le valutazioni del dirigente interessato, nonché acquisire il parere conforme del Comitato dei Garanti.

Art. 4

Contestazione dell'addebito

1. La contestazione dell'addebito deve essere effettuata per iscritto e comunicata formalmente al dirigente, a cura del Diret-

tore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o del Direttore generale dell'Assemblea legislativa, secondo i rispettivi ambiti di competenza, attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera può essere consegnata anche a mano, e in tal caso il dirigente deve rilasciare apposita ricevuta.

Art. 5

Diritto di difesa

1. Con la lettera di contestazione dell'addebito, o con una successiva, il Direttore generale competente, secondo quanto stabilito all'art. 2, deve convocare il dirigente per sentirlo a difesa, fissandogli un apposito incontro, di cui deve essere redatto processo verbale.

2. Il dirigente deve essere convocato per un giorno che disti, da quello di ricevimento della lettera di convocazione, almeno dieci giorni lavorativi liberi, in modo tale che abbia un congruo periodo di tempo per preparare la difesa.

3. Al colloquio, presieduto dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa, secondo l'ambito di competenza, partecipa anche il Direttore generale da cui il dirigente dipende funzionalmente.

4. Il dirigente può farsi assistere da persone di sua fiducia durante il contraddittorio e può presentare memorie scritte a difesa.

5. Il dirigente e il suo difensore, se munito di apposita delega, possono accedere a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento di accertamento di responsabilità dirigenziale.

Art. 6

Irrogazione della sanzione

1. Ogni atto di irrogazione di una sanzione afferente alla responsabilità dirigenziale deve essere adeguatamente motivato e deve essere adottato dal Direttore generale competente ai sensi dell'art. 2, su proposta del Direttore generale sovraordinato al dirigente interessato al procedimento.

2. L'atto che irroga una delle misure sanzionatorie richiamate all'art. 3 viene adottato solo dopo l'acquisizione del parere conforme da parte del Comitato dei Garanti.

Art. 7

Chiusura del procedimento

1. Se il Direttore generale presso il quale pende il procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale ritiene che non si debba procedere con l'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'art. 3, dispone la chiusura del procedimento con proprio atto, acquisito il parere conforme del Direttore generale sovraordinato al dirigente interessato.

Art. 8

Dirigenti a tempo determinato e in comando

1. Nel caso di valutazione negativa delle prestazioni dei funzionari interni ai quali sia stato conferito un incarico dirigenziale con contratto a termine, ai sensi dell'art. 19, L.R. 43/01, si dispone la riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1, lett. a) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dal CCNL 2002-2005.

2. Nel caso di valutazione negativa di dirigenti in comando, il recesso dal rapporto di lavoro è sostituito dalla immediata cessazione del comando medesimo e il conseguente rientro del dirigente presso l'Ente di appartenenza.

3. Ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a termine si applica quanto previsto dal comma 5 dell'art. 47 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

ALLEGATO B)

Istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna

PARTE I

Funzioni e composizione del Comitato dei Garanti

Art. 1

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato dei Garanti è preposto, nell'ambito del procedimento amministrativo descritto all'Allegato A), al rilascio del preventivo parere conforme, necessario quando l'Amministrazione regionale intenda applicare, a seguito di accertamento di responsabilità dirigenziale, una delle misure sanzionatorie indicate all'art. 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dall'art. 13 del CCNL 2002-2005.

Art. 2

Composizione del Comitato

1. Il Comitato dei Garanti è composto:
 - a) da un esperto nel controllo di gestione appartenente alla categoria dei magistrati della Corte dei Conti, anche in quiescenza;
 - b) da un dirigente regionale, eletto dai dirigenti dell'Ente Regione Emilia-Romagna con le modalità stabilite dagli artt. 6 e successivi;
 - c) da un esperto designato congiuntamente dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica e dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa, scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione e del lavoro pubblico.
2. La presidenza del Comitato è affidata all'esperto di cui alla lettera a).

Art. 3

Procedura per la composizione del Comitato

1. I componenti del Comitato sono scelti, mediante sorteggio, in una rosa di cinque nominativi per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 2. I cinque nominativi di ciascuna categoria sono individuati con le procedure delineate nelle Parti II e III del presente documento e nominati con apposito atto assunto congiuntamente dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica e dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa.
2. Per ogni procedimento amministrativo descritto nell'Allegato A), la Direzione generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o la Direzione generale dell'Assemblea legislativa provvedono a comporre il Comitato dei Garanti, mediante procedura di sorteggio tra i rappresentanti delle tre categorie indicate all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c). Il sorteggio deve avvenire pubblicamente, previo invito a tutti i cinque rappresentanti dei dirigenti, i cinque rappresentanti dell'Amministrazione e ai cinque esterni designati quali Presidenti.
3. Al termine di ciascuna procedura di sorteggio, i componenti sono nominati con atto del Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o del Direttore generale dell'Assemblea legislativa, secondo la competenza del procedimento di accertamento di responsabilità dirigenziale per cui viene costituito il Comitato.

Art. 4

Durata in carica del Comitato

1. I componenti del Comitato durano in carica tre anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto di cui all'art. 3, comma

1. Tale termine non può essere prorogato, tranne che per permettere la conclusione dei procedimenti in corso di definizione.

2. In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione dal servizio, non si procede alla nomina di sostituti, finché vi è la possibilità di costituire il Comitato.

3. L'incarico non è rinnovabile.

Art. 5

Astensione e riacusazione dei componenti

1. Un componente del Comitato ha l'obbligo di astenersi dal partecipare ai lavori del medesimo allorché versi nei confronti del dirigente interessato al procedimento in una delle condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. Al verificarsi di uno dei medesimi casi, è inoltre facoltà del dirigente interessato al procedimento riacusare, per una sola volta, uno o più componenti del Comitato, con atto adeguatamente motivato. Il componente riacusato o astenutosi verrà sostituito, mediante sorteggio, da un altro componente della medesima categoria di appartenenza di quello astenutosi o riacusato (rappresentanti dell'Amministrazione regionale o rappresentanti dei dirigenti o Presidenti).

PARTE II

Procedura di scelta dei rappresentanti dei dirigenti

Art. 6

Modalità di elezione dei rappresentanti dei dirigenti

1. Le elezioni dei cinque dirigenti che possono essere sorteggiati per la composizione del Comitato dei Garanti sono indette, ogni tre anni, con avviso congiunto del Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica e del Direttore generale dell'Assemblea legislativa, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Nel medesimo atto è indicata la struttura incaricata del servizio elettorale.
2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti a tempo indeterminato che, alla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni, risultano in servizio presso la Regione Emilia-Romagna, compresi i dirigenti in comando da altre Amministrazioni.
3. Sono eleggibili tutti i dirigenti a tempo indeterminato, che, alla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni, risultino in servizio presso la Regione Emilia-Romagna e che abbiano presentato la propria candidatura nei termini e con le modalità stabilite dal comma 4.
4. Ciascun dirigente eleggibile può presentare la propria candidatura entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni. La candidatura deve essere depositata presso il responsabile della struttura incaricata del servizio elettorale mediante apposita dichiarazione autografa corredata da dieci firme di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticità.

Art. 7

Commissione elettorale

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni viene costituita una Commissione elettorale.
2. La Commissione è composta da cinque dirigenti regionali, di cui uno designato dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, uno dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa e tre scelti a sorte in seduta pubblica, che saranno sostituiti, con la medesima procedura, nel caso coincidano con candidati.
3. La Commissione elettorale ha il compito di:
 - a) eleggere il proprio Presidente;
 - b) acquisire l'elenco generale degli elettori;
 - c) verificare la valida presentazione delle candidature, accertare l'insussistenza di cause di ineleggibilità e predisporre l'elenco dei dirigenti eleggibili;

- d) individuare e costituire i seggi elettorali;
 - e) presiedere alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività lavorativa e assicurarne la regolarità;
 - f) esaminare e decidere eventuali ricorsi in merito alle elezioni;
 - g) proclamare gli eletti, comunicando gli stessi all'Amministrazione e ai soggetti interessati.
4. La lista dei candidati, le informazioni circa l'ubicazione e gli orari di apertura dei seggi verranno portati a conoscenza degli elettori, a cura della Commissione, mediante circolare e comunicazione affissa nelle apposite bacheche almeno tre giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 8

Costituzione del seggio

1. È in facoltà dei dirigenti che hanno presentato la propria candidatura designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra gli elettori non candidati.
2. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al comma precedente e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui si sia candidato un solo dirigente ovvero non siano stati nominati scrutatori dai candidati, la Commissione elettorale procede alla nomina degli stessi.
3. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Art. 9

Modalità di votazione

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di tale documento dovranno essere riconosciuti da almeno uno dei componenti il seggio.
2. Ogni scheda deve essere siglata da almeno due componenti il seggio.
3. L'elettore può esprimere esclusivamente una preferenza. Il voto è espresso mediante indicazione del nome e cognome del dirigente candidato.
4. Sono nulle le schede sulle quali siano state espresse più preferenze, quelle contenenti il nome di un dirigente non compreso nell'elenco dei candidati, le schede non predisposte per il voto o le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 10

Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegna il verbale, unitamente al materiale della votazione, alla Commissione elettorale che procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone poi atto in apposito verbale.
3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, la Commissione provvede a sigillare in appositi contenitori tutto il materiale, esclusi i verbali, trasmessi dai seggi. Tali contenitori vengono conservati agli atti della Direzione generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica per almeno tre mesi. Successivamente il materiale viene distrutto alla presenza di un delegato della Commissione e di tale operazione si dà atto in apposito verbale.

4. L'elenco provvisorio dei dipendenti eletti viene affisso nelle apposite bacheche nei due giorni lavorativi successivi a quello in cui sono terminate le operazioni di scrutinio.
5. Trascorsi cinque giorni lavorativi dalla affissione dei risultati senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Commissione elettorale proclama eletti i cinque candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio, a parità di anzianità di servizio, il più anziano d'età.
6. Il provvedimento con il quale il Presidente della Commissione elettorale proclama i candidati eletti viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 11

Validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei dirigenti che hanno partecipato al voto.

PARTE III

Procedure di scelta dei rappresentanti dell'Amministrazione regionale e dei Presidenti

Art. 12

Rappresentanti dell'Amministrazione

1. A conclusione della procedura di elezione dei rappresentanti dei dirigenti, il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, congiuntamente al Direttore generale dell'Assemblea legislativa, provvede a designare i cinque rappresentanti dell'Amministrazione con i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c).

Art. 13

Presidente del Comitato

1. Il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica richiede al Presidente della Corte dei Conti – Sezione dell'Emilia-Romagna, la designazione di cinque magistrati, anche in quiescenza, esperti nel controllo interno di gestione.

PARTE IV

Modalità di funzionamento del Comitato dei Garanti

Art. 14

Regole di funzionamento del Comitato

1. La struttura di cui all'art. 2 dell'Allegato A) provvederà d'ufficio a fornire al Comitato copia di tutta la documentazione agli atti relativa al procedimento.
2. Il Comitato procede quindi in assoluta autonomia alla istruttoria, con possibilità di richiesta di eventuali chiarimenti sia all'Amministrazione regionale che al dirigente interessato.
3. L'Amministrazione è tenuta a mettere a disposizione del Comitato un idoneo locale per le sedute e a fornire il necessario supporto amministrativo.
4. Il Comitato decide a maggioranza dei componenti. Le sedute del Comitato sono valide se sono presenti tutti i componenti.
5. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, che deve rilasciare entro trenta giorni, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, si prescinde dal parere.

COMUNICATI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL DIRETTORE GENERALE ALL'ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

Avviso di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei dirigenti in seno al Comitato dei Garanti

Sono indette per i giorni **giovedì 1 febbraio e venerdì 2 febbraio 2007** le elezioni dei cinque rappresentanti dei dirigenti regionali che potranno, mediante estrazione a sorte, essere chiamati a comporre il Comitato dei Garanti di cui all'art. 48 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

A tal fine, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, verrà nominata la Commissione elettorale che deciderà anche luogo e orario delle votazioni.

Hanno diritto di voto tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Emilia-Romagna, compresi i dirigenti in comando da altri Enti.

La struttura incaricata del servizio elettorale è la Direzione generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, con sede al primo piano di Viale A. Moro n. 18 – Bologna.

Ciascun dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna può presentare la propria candidatura purchè sia in servizio alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale.

La candidatura deve essere presentata entro venti giorni, a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La candidatura deve essere presentata come dichiarazione autografa e deve essere corredata da dieci firme di sostenitori, aventi diritto al voto (ossia dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Emilia-Romagna), delle quali il candidato stesso deve attestare l'autenticità.

La candidatura deve essere indirizzata al Direttore generale a Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, responsabile della struttura incaricata del servizio elettorale e consegnata, da lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, fino al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale regionale, nell'ufficio della dott.ssa Ivanna Pazzi (stanza n. 125, primo piano del palazzo in Viale A. Moro n. 18 – Bologna), che provvederà a rilasciare ricevuta dell'avvenuto deposito.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA

Pietro Curzio

IL DIRETTORE GENERALE
A ORGANIZZAZIONE
SISTEMI INFORMATIVI E
TELEMATICA

Gaudenzio Garavini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE ALL'ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

Avviso di pubblico sorteggio al fine di determinare i nominativi dei dirigenti regionali che comporranno la Commissione elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei dirigenti in seno al Comitato dei Garanti (art. 48, L.R. 43/01)

Il giorno **30/11/2006, alle ore 13**, presso la sede della Direzione

generale "Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica", in Bologna Viale A. Moro n. 18, nella sala riunioni del primo piano avrà luogo il pubblico sorteggio per la determinazione dei tre nominativi dei dirigenti regionali che sono chiamati a comporre la Commissione elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei dirigenti in seno al Comitato dei Garanti.

Il sorteggio sarà effettuato dalla responsabile del procedimento, dott.ssa Ivanna Pazzi.

IL DIRETTORE GENERALE
Gaudenzio Garavini

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.